

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile

Decreto ex art. 70 CCII

Il Presidente delegato
dott. Giuseppe Minutoli

esaminati gli atti della procedura ex art. 67 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) iscritta al n. **4/2022 RG PU**, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, depositata in data 23 settembre 2022 da

- **Navarria Placido**, nato a Catania il 24.07.1955, C.F. NVRPCD55L24C351P, residente in Roccalumera (ME), via Arena I n. 9, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Antonella Molica del Foro di Messina (C.F.: MLCNNL76L48F158B, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo;

rilevato che il ricorso è stato presentato dal debitore, munito di assistenza tecnica del legale di fiducia;

considerato che, mentre l'art. 7 legge n. 3/2012, nel prevedere che "*Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi (...) il ricorso*", lasciava il dubbio – nella prassi interpretativa - che fosse necessaria l'assistenza tecnica da parte di un legale, adesso il CCII

- a. All'art. 68, co. 1, ultimo inciso, ha chiarito che "*non è necessaria l'assistenza di un difensore*";
- b. all'art. 67, co. 1, ha ribadito che il consumatore sovraindebitato può proporre un piano "*con l'ausilio dell'OCC*" e all'art. 68, co. 1, primo inciso, ha statuito che la "*domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC*";

ritenuto che, a giudizio di questo giudice, **il concetto di ausilio dell'OCC nella nuova normativa è stato rafforzato dall'inciso "tramite un OCC" e dalla normativizzazione della mera facoltatività dell'assistenza tecnica diversa da quella che può, legittimamente, ed anzi deve, fornire l'OCC, che perde la natura di organo terzo di attestazione – ove mai l'abbia avuta – per diventare il vero protagonista anche della attivazione della procedura e, quindi, della redazione e presentazione della domanda;**



che nel caso di specie la proposta ed il piano risultano proposti senza il formale tramite dell'OCC attestatore, pur se dall'esame del ricorso e dagli atti prodotti, ivi compresa la relazione particolareggiata, emerge chiaramente il ruolo attivo dell'organismo stesso, che ha fatto proprio quel piano; sicché può ritenersi, per il principio di conservazione degli atti processuali, che il presupposto formale sussista;

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67, e considerata la relazione dell'OCC;

ritenuto che, nel contesto dell'efficacia e fattibilità del piano, è ammissibile la richiesta di divieto di disporre azioni esecutive individuali e la sospensione della delega e della cessione del quinto in essere;

P.Q.M.

visti gli artt. 67 ss. CCII,

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito *web* del Tribunale;

manda all'OCC, in persona dell'avv. Alessia Parisi,

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 68, co. 2 e 3, CCII;
2. di documentare gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, co. 4, CCII;

visto l'art. 70, co. 4,

dispone il divieto azioni esecutive individuali sul patrimonio del ricorrente e ordina la sospensione della delega e della cessione del quinto in essere;

assegna al ricorrente e all'OCC termine sino al 30 novembre 2022 per eventuali note difensive ed integrazioni della proposta;

fissa per la comparizione del ricorrente, dell'OCC e dei creditori interessati l'udienza del 21 dicembre 2022, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020, assegnando agli interessati termine sino al 16 dicembre 2022 per il deposito di note difensive.

Si comunichi.

Messina, 28 settembre 2022.

Il Presidente della II[^] sezione civile
(Giuseppe Minutoli)

